

**SCHEMA DI CONTRATTO PER I SERVIZI DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E
CUSTODIA MUSEALE, ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, GESTIONE DEL
BOOKSHOP E MEDIAZIONE CULTURALE PER IL SISTEMA MUSEALE DI
ATENEIO DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CIG
9603818952.**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

Tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) (P.I. n. 01131710376), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33, in persona di Paola Mandelli, nata a il, Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, la quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente con provvedimenti del Direttore Generale, Rep. n. 274/20221, prot. n. 9802 del 19.1.2021 e Rep. n. 8054/2022, prot. n. 387024 del 15.12.2022, rispettivamente di attribuzione delle competenze all'Area Appalti e Approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico dirigenziale di detta Area, domiciliata per la carica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni n. 33, di seguito denominata Università

e

..... con sede in, Via (C.F. n. - P.I. n.), in persona del legale rappresentante, Dott., nato a ile residente a Via n., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con decreto del Presidente del Sistema Museale di Ateneo, Rep. n. 31/2022, prot n. 1701 del 16.12.2022, è stata disposta l'approvazione del progetto per i servizi di sorveglianza e custodia museale, accoglienza, biglietteria, gestione del bookshop e mediazione culturale per il sistema museale di Ateneo ed in particolare il capitolato tecnico e i relativi allegati;
- con determina del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep. n. 1932/2022, prot. n. 397531 del 22.12.2022 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura aperta per detti servizi ai sensi degli artt. 60 e 95, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un valore massimo complessivo stimato dell'appalto pari ad € 4.763.904,17, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge ed un valore massimo stimato del contratto pari ad € 1.855.725,00, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge ;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016];
- il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S, in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici n. del, in pari data], in data sul portale di Ateneo e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di

negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di che ha ottenuto il punteggio totale di punti su 100, per l'importo contrattuale di €, IVA esclusa;

- con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. del i servizi sono stati quindi aggiudicati al concorrente, che ha pertanto manifestato la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti di seguito, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica ed economica;
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;

[eventuale] in data..... con nota n. sono stati avviati i servizi in pendenza della stipula del Contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL 76/2000, convertito in L.120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi

intervenuiti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

-il Capitolato tecnico e relativi allegati;

-Offerta economica

Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:

-l'offerta tecnica in tutte le sue componenti

- [eventuale] la procura speciale;

-la garanzia definitiva;

-le polizze di responsabilità civile.

In caso di discordanza, contrasto o di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dal concorrente nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Università.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna affida all'Appaltatore, che

accetta, i servizi di accoglienza e custodia museale, sorveglianza alle sale e ai visitatori, biglietteria, bookshop, servizi ausiliari e complementari, servizi di mediazione culturale per la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici/educativi, visite guidate generiche e tematiche in italiano e in inglese, laboratori anche con utilizzo di strumenti multimediali e con mezzi che consentano anche la fruizione a distanza, per le esigenze del Sistema Museale di Ateneo come dettagliatamente descritti e specificati nel Capitolato tecnico.

Sono comprese nel servizio di mediazione anche le attività relative all'Operatore Locale di Progetto di servizio civile, nonché i servizi di segreteria e gestione dei profili social media dei Musei come specificato nel Capitolato tecnico.

2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio suindicato con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, secondo gli impegni, le responsabilità e gli adempimenti, i termini e le condizioni definiti da tutti gli articoli del Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica.

ARTICOLO 4 - DURATA, DECORRENZA ED OPZIONI ED ESECUZIONE

1. La fase principale del contratto ha durata di 36 mesi, decorrente dalla data del verbale di avvio dei servizi.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula e/o della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione richiesti, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a), DL 76/2000, convertito in L.120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.

3. L'Università si riserva di chiedere all'Appaltatore la disponibilità a dilazionare per ulteriori 12 mesi il termine di scadenza del contratto, qualora 3 mesi prima della scadenza naturale, sia ancora disponibile un residuo contrattuale.
4. L'Università si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 alle medesime condizioni, per un periodo massimo per il periodo massimo di 36 mesi, da esercitare anche in maniera disgiunta per un periodo inferiore ai 36 mesi, come segue:
 - entro il limite massimo di € 1.855.725,00 se viene rinnovata solo la fase principale;
 - entro il limite massimo di € 2.105.725,00 € se vengono rinnovati la fase principale e i servizi analoghi;
 - entro il limite massimo di € 1.972.725,00 € se vengono rinnovati la fase principale e l'opzione di acquisto della piattaforma per la gestione della biglietteria on-line,
 - entro il limite massimo di € 2.222.725,00 se vengono rinnovati la fase principale, i servizi analoghi e l'opzione della piattaforma per la gestione della biglietteria on line;
5. la facoltà di affidare servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 co. 5, D.Lgs. 50/2016, per un importo stimato non superiore a € 250.000,00 (IVA esclusa),
6. la facoltà di esercitare l'opzione di acquisto di una piattaforma per la gestione della biglietteria on-line a partire da maggio 2024 per un importo massimo complessivo pari a € 65.000,00 per la fase principale;
7. la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, per il

periodo massimo di 6 mesi:

- entro il limite di € 309.287,50 (IVA esclusa) se non viene previamente esercitata la facoltà di cui all'art. 63, co. 5, D. Lgs. n. 50/2016 (servizi analoghi);
- entro il limite di € 350.954,17 (IVA esclusa) se viene previamente esercitata la facoltà di cui all'art. 63, co. 5, D. Lgs. n. 50/2016 (servizi analoghi);
- entro il limite di € 328.787,50 (IVA esclusa) se viene previamente esercitata l'opzione di acquisto della piattaforma per la gestione della biglietteria on-line;
- entro il limite di € 370.454,17 (IVA esclusa) se viene previamente esercitata la facoltà di cui all'art. 63, co. 5, D. Lgs. n. 50/2016 (servizi analoghi) e l'opzione di acquisto della piattaforma per la gestione della biglietteria on-line.

In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

8. L'esecuzione avverrà con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ART. 5 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I luoghi di svolgimento dei servizi sono Bologna e Ozzano dell'Emilia, come specificati al punto 2 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 6 - IMPORTO

1. L'importo massimo stimato della fase principale dell'appalto è pari a € 1.855.725,00, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, di cui :
 - € 1.475.400,00, IVA esclusa, è l'importo relativo ad esigenze ordinarie;
 - € 380.325,00 IVA esclusa è per prestazioni connesse ad esigenze straordinarie delle strutture museali che verranno richieste tramite specifici ed appositi ordini di servizio del Direttore dell'esecuzione.
2. L'importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero.
3. Il corrispettivo è determinato dal costo orario moltiplicato per il numero di ore

effettivamente svolte per il prezzo offerto in sede di gara relativo alla specifica prestazione per il numero di risorse impiegate nello svolgimento dell'attività.

4. Il costo orario dei servizi è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
5. Il costo orario offerto determinato come al precedente comma 3, si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Università.
6. Nel caso in cui lo SMA dovesse avere esigenza di svolgere servizi in orario serale/notturno in occasione di eventi che sono in numero molto limitato e non garantito (es. Notte dei Ricercatori, Notte Europea dei Musei, Art City, Notte al Museo), al corrispettivo dei relativi servizi determinati in sede di gara sarà applicata una maggiorazione del 20%.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che il fabbisogno orario previsto per le diverse sedi dello SMA rappresenta una stima e pertanto, non costituisce un minimo o un massimo d'ordine che l'Università di Bologna si impegna ad acquistare. Di conseguenza, il corrispettivo contrattuale potrà subire modifiche in diminuzione senza che l'Appaltatore possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'Impresa un minimo contrattuale garantito.

ARTICOLO 7 - VARIANTI AL CONTRATTO

1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

ARTICOLO 8 – REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore si impegna a mantenere invariati i prezzi unitari dei servizi per l'intera durata del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

La revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, è ammessa nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in base a quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

A partire dalla seconda annualità l'Appaltatore potrà richiedere la revisione dei prezzi sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della presentazione della richiesta e quello corrispondente alla data di avvio del servizio. A tal fine l'Appaltatore dovrà presentare l'istanza a mezzo PEC accompagnata da documentazione idonea a comprovare gli intervenuti aumenti dei costi. I costi di riferimento sono quelli riferiti alle tariffe offerte in gara.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni di prezzo accertate risultano superiori al 20 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità..

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il RUP / DEC.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e negli atti di gara
3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
4. L'Appaltatore si impegna a redigere, insieme al delegato preposto della Stazione appaltante, il verbale di coordinamento ai fini dell'attività di cooperazione e coordinamento prevista dall'art. 26 D.Lgs. 81/08, integrato con le indicazioni per l'emergenza da SARS-CoV2.

5. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
7. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
8. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con RUP / DEC. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro

personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

9. L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.

10. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

11. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dell'esecuzione controllano l'esecuzione del contratto.
2. La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste al punto 16 del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
3. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ART.12 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 13 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto prescritto al punto 11 del Capitolato, in ipotesi di cambio appalto, l'appaltatore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento mensile posticipato a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere.
2. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione.

Al fine di consentire la verifica dell'esecuzione e della successiva fatturazione, l'Appaltatore deve produrre entro il giorno 5 del mese, e, se festivo, il giorno successivo, un documento riassuntivo privo di valore fiscale (pre-fattura o report).

Le ore eventualmente richieste per prestazioni straordinarie, dovranno essere conteggiate in un distinto documento riassuntivo (pre-fattura o report) che deve riportare gli estremi dell'Ordine di servizio del DEC.

Le pre-fatture o report dovranno riportare i dati di cui al punto 15 del Capitolato tecnico.

3. Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002

s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.
6. Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
7. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
 - Codice Fiscale: 80007010376
 - Partita IVA: 01131710376
 - codice univoco ufficio (IPA): M67N8G
 - CIG: 9603818952;
 - numero del repertorio del contratto o numero di protocollo di avvio della fornitura/servizio e dovranno contenere i dati richiesti al punto 15 del Capitolato tecnico.

L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura:
"Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

8. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
11. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o

regolarizzazione da parte dell'Appaltatore;

12. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 15 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione dei servizi è interamente a carico dell'Appaltatore.

Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese tutte le responsabilità stabilite al punto 17 del Capitolato speciale e sono coperte da adeguata/e polizza/e assicurativa/e (a copertura RCT, RCO, per i servizi di mediazione culturale, per il servizio di gestione incassi ed eventualmente, nel caso in cui sia richiesta l'attivazione delle piattaforma per la biglietteria on line, di Cyber risk) con le modalità, le condizioni, le clausole e i massimali rispettivamente previsti dal predetto punto 17 del Capitolato.

2. Le Parti convengono che i massimali previsti al punto 17 del Capitolato tecnico, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
3. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.

4. Detta/e Polizza/e non dovrà/anno necessariamente essere stipulata/e *ex novo*, essendo sufficiente che l'Appaltatore detenga una o più propria/e polizza/e a copertura dei rischi previsti al punto 17 del Capitolato tecnico che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste al punto 17 del Capitolato tecnico.
5. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 16 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro, mediante polizza n. ... emessa il da
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo potrà avvenire in base agli stati di avanzamento del servizio, in particolare, al raggiungimento del 50% e dell'80% del valore complessivo del contratto.

ARTICOLO 17 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in

una non corretta esecuzione del contratto, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- in caso di ritardo nell'avvio del servizio, secondo le tempistiche concordate nel verbale di avvio delle attività (par. 3 e 8 del Capitolato tecnico), l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di effettivo avvio del servizio;
- in caso di ritardo nella retrocessione degli incassi dei titoli di accesso (come previsto dal par. 5.2.2. del Capitolato tecnico) l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di effettiva retrocessione degli incassi;
- qualora l'Appaltatore non provveda alla sostituzione delle risorse repute non idonee allo svolgimento dei servizi entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione inviata da SMA, ovvero nel diverso termine eventualmente concordato (come previsto dal par. 12 del Capitolato tecnico), l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di effettiva sostituzione, fermo restando che l'Appaltatore dovrà comunque garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni;
- qualora l'Appaltatore non provveda a fornire a SMA, con cadenza annuale, il resoconto delle attività di formazione erogate, conformemente a quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno dell'effettiva consegna del resoconto;
- qualora l'Appaltatore non provveda a fornire a SMA entro 15 giorni solari dalla richiesta tutte le informazioni richieste da SMA per l'esecuzione delle verifiche e

dei controlli sull'esecuzione del servizio di cui ai par. 14 e 16 del Capitolato tecnico, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno dell'effettiva consegna delle informazioni richieste;

- qualora a seguito delle verifiche di cui al par. 16 del Capitolato tecnico venga riscontrata la mancata conformità delle prestazioni contrattuali e l'Appaltatore non provveda al ripristino immediato delle prestazioni, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno dell'effettivo ripristino, fermo il risarcimento del maggior danno;
- in caso di mancato invio di personale addetto per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive di cui al punto 5.5 del Capitolato tecnico (ad es. richiesta di potenziamento delle unità di personale dedicato ai servizi di mediazione culturale, nel caso di gruppi numerosi di utenti) rispetto a quelle previste dal calendario periodico, potrà essere applicata una penale in misura oraria d'importo pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- nel caso di mancata reperibilità del Referente del servizio negli orari indicati al punto 10 del Capitolato tecnico (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e/o di mancata risposta all'esigenza segnalata entro 48 ore, l'Amministrazione potrà applicare una penale di importo pari a € 2.000,00;
- ogni 3 segnalazioni scritte del Direttore dell'esecuzione al Responsabile del servizio dell'Appaltatore per mancata corretta esecuzione dei servizi, l'Amministrazione potrà applicare una penale di importo pari a € 2.500,00;
- in caso di mancato rispetto delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, compreso il mantenimento delle condizioni

conseguenti all'attuazione della clausola sociale e a quanto previsto in sede di offerta tecnica, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari a 5.000,00 euro per ogni violazione accertata. Il mancato ripristino delle condizioni contrattuali entro 30 giorni potrà essere valutato dall'Amministrazione come grave inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto nei termini di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e calcolata proporzionalmente alla gravità della violazione.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto. Qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale netto, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

In caso di applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, l'Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della garanzia a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. 18 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Anna Addis.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione della fornitura/servizio e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione della fornitura/servizio.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.
7. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell'appaltatore, l'attestazione degli stati di avanzamento della fornitura/servizio.

ARTICOLO 19 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse;

- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
 3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
 4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
 - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
 - frode nella esecuzione della fornitura/servizio;

2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 17 "Penali", nei seguenti casi:
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte al punto 17 del Capitolato tecnico;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - cessione del Contratto;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
 - nei casi di cui all'art. 21 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. 24 "Trasparenza" del presente Contratto;
 - violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
 - a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da

qualsiasi contestazione;

- in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
 - infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
-
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c).
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

[oppure qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 22 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE

DEI CREDITI

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 23 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi

dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 24 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Annalisa Managlia.

ARTICOLO 26 – REFERENTE DEL SERVIZIO

Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore individua, ai sensi e per gli effetti del punto 10 del Capitolato, nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra

..... il Referente del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, quale referente nei confronti dell'Università.

I dati di contatto del Responsabile dell'appalto sono:

- Numero telefonico
- Indirizzo e-mail

ARTICOLO 27 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto nonché eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell'Appaltatore.
2. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'Appaltatore e al suo versamento provvede l'Università di Bologna in modalità virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972 e dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13 dicembre 2018.

ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione del presente contratto, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, nomina quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nel presente contratto. Responsabile dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali per l'Università di Bologna è il Dirigente

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa sul trattamento dei dati per i Clienti dell'Appaltatore è reperibile alla pagina web _____/in allegato.

ARTICOLO 29 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 7 (Varianti al contratto), art. 13 (Clausola sociale), 17 (Penali), 19 (Recesso), 20 (Risoluzione del contratto), 27 (Spese contrattuali), 29 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341, 1342 del c.c.. Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firmato digitalmente – Il Legale Rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firmato digitalmente – Il Dirigente)